



Contratto di coltivazione

tra l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) e

Nome, cognome:

Numero aziendale:

Strada/Via:

NAP, Luogo:

in qualità di gestore di un'azienda viene stipulato il seguente contratto di coltivazione:

Art. 1 Oggetto

Con il presente contratto il gestore dell'azienda s'impegna a coltivare e curare gli oggetti contrattuali durante la durata dei relativi progetti d'interconnessione in osservanza alle disposizioni stabilite. Queste prestazioni vengono indennizzate dall'UNA.

Art. 2 Metodo di coltivazione stabilito per gli oggetti contrattuali

Gli oggetti contrattuali sono rappresentati nei piani catastali e anche elencati nelle rispettive liste rias-suntive. Il metodo di coltivazione dettagliato (in modo particolare le date di sfalcio, la pascolazione e la concimazione) è regolato negli elenchi degli oggetti contrattuali e nel promemoria dell'UNA 'Principi di coltivazione'. Gli elenchi degli oggetti contrattuali, inclusi gli aggiornamenti e i principi di coltivazione, sono parte integrante del presente contratto.

Tramite la coltivazione degli oggetti contrattuali non può essere pregiudicata la vegetazione tipica né mediante concimazione, drenaggio, irrigazione, rimboschimento, aratura, né mediante altri provvedimenti. L'uso di falciacondizionatrici frontali è vietato. Non è ammesso l'impiego di prodotti fitosanitari, le eccezioni in singoli casi richiedono l'autorizzazione scritta dell'UNA. Sugli oggetti contrattuali con l'indicazione supplementare 'non concimare' non si possono spargere né concimi commerciali né concimi naturali. Se nell'elenco degli oggetti contrattuali non fosse espressamente contenuta un'annotazione speciale, vale in generale:

- È vietato irrigare le superfici contrattuali.
- L'erba tagliata deve asciugare sul terreno per almeno 24 ore.
- Gli oggetti contrattuali con l'indicazione supplementare 'concimazione leggera' possono essere concimati al massimo ogni due anni con un concime leggero.

Occorre osservare le basi legali, in particolare l'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (disposizioni per concimi e prodotti fitosanitari), la legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio come pure l'art. 33 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (zone di protezione del paesaggio).

La deroga limitata rispetto al metodo di coltivazione stabilito a causa di problemi (larve, erbacce (cresta di gallo aristato) ecc.) è ammessa soltanto con il consenso scritto dell'UNA.

Art. 3 Contributi

Si tratta di contributi per la biodiversità (contributi per la qualità dal livello qualitativo II e contributi per l'interconnessione, art. 55-62 OPD) come pure di eventuali contributi per la protezione dei biotopi e le specie (art. 18-18b della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio).

L'ammontare del sussidio risulta dalle ulteriori parti integranti del contratto. I contributi per le aziende non aventi diritto ai pagamenti diretti, dipendono dai crediti disponibili dall'UNA per i provvedimenti in materia di protezione della natura. Lo stanziamento di questi contributi è legato all'approvazione del preventivo da parte del Gran Consiglio.

Le spese per le operazioni di controllo possono essere dedotte dai contributi previsti (art. 26 dell'Ordinanza cantonale sull'agricoltura). La deduzione corrisponde al tasso massimo del 6 % dell'importo disponibile per i contributi d'interconnessione.

Art. 4 Periodo obbligatorio per i singoli oggetti contrattuali

Durante la durata del progetto d'interconnessione interessato, gli oggetti contrattuali devono essere coltivati secondo le disposizioni stabilite. Di regola la durata di un progetto d'interconnessione comporta otto anni.

Si possono inserire nell'elenco nuovi oggetti contrattuali nel caso in cui il progetto d'interconnessione dovesse prolungarsi, in occasione di una consulenza supplementare o d'intesa con l'UNA.

In occasione della consulenza supplementare come pure in caso di proroga del progetto d'interconnessione si possono cancellare dall'elenco gli oggetti contrattuali, considerando che il periodo obbligatorio minimo di otto anni sia stato raggiunto (superficie per la qualità della biodiversità in campicoltura fa stato l'art. 57 cpv. 1 frase 2 OPD). Le disposizioni dell'OPD, dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio come pure dell'art. 33 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (zone di protezione del paesaggio) mantengono la loro validità anche se un elemento contrattuale fosse stato cancellato.

Durante la fase di gestione di un progetto d'interconnessione si può eccezionalmente, di comune intesa dei partner interessati, cambiare il metodo di coltivazione stabilito per singoli oggetti contrattuali oppure sostituire un elemento con uno nuovo.

Art. 5 Disposizioni transitorie sulla modifica dell'OPD a partire dal 1° gennaio 2014

Nel periodo transitorio fa stato, in deroga all'art. 4, quanto segue (cfr. art. 115 cpv. 6 OPD):

Per i progetti d'interconnessione, iniziati prima del 2014 oppure prolungati nel corso del 2014, il periodo di validità attuale corrisponde a sei anni. Per gli oggetti contrattuali, elencati prima del 2014, fa stato un periodo obbligatorio minimo di sei anni.

Art. 6 Inizio, durata e fine del contratto di coltivazione

Il contratto di coltivazione, come contratto quadro, entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2014. Esso viene stipulato per la durata di otto anni. Se il contratto non venisse disdetto per iscritto da una delle parti entro il periodo in cui il contratto scade, tenendo conto di un termine di disdetta di sei mesi, la sua validità si prolunga automaticamente ogni volta di quattro anni.

Se le condizioni di fatto dell'azienda dovessero cambiare o sono cambiate, in modo tale da non più garantire l'adempimento del contratto, il gestore può disdire il contratto per iscritto entro la fine dell'anno corrente. L'UNA può disdire il contratto per iscritto entro la fine dell'anno corrente, se le prescrizioni contrattuali non dovessero più corrispondere al diritto vigente, oppure se le condizioni di fatto o giuridiche dell'azienda dovessero cambiare o sono cambiate, in modo tale da non più garantire l'adempimento del contratto da parte del Cantone.

Art. 7 Obbligo di notifica

Nel modulo sul censimento delle superfici, allestito dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG), sono elencati gli oggetti contrattuali appartenenti alla superficie agricola coltivabile. Le superfici indicate per i singoli elementi sono vincolanti. Ogni anno in autunno il gestore annuncia all'UAG l'avvenuta utilizzazione delle superfici contrattuali. Con la propria firma il gestore conferma di aver rispettato le prescrizioni contrattuali.

Per tutti gli oggetti contrattuali che non sono elencati nel modulo UAG, l'UNA invierà al gestore un altro modulo, che dovrà pure essere compilato e debitamente firmato. Per il conteggio principale dei contributi a novembre, i moduli dovranno essere spediti all'UNA entro il 10 settembre dello stesso anno. Per le aziende nella regione d'estivazione e con il conteggio principale dei contributi a dicembre, i moduli dovranno essere consegnati entro il 15 ottobre.

Art. 8 Controllo e sanzioni

L'osservanza delle prescrizioni contrattuali viene controllata. La persona addetta al controllo avrà diritto di accesso a tutti gli oggetti contrattuali e sarà designata dell'UNA d'intesa con l'UAG.

Se il gestore non dovesse rispettare le prescrizioni contrattuali, i contributi saranno cancellati risp. ridotti. In questi casi l'UNA può rescindere il contratto. I contributi percepiti indebitamente devono essere risarciti. In generale le sanzioni si conformano nell'ambito dell'OPD.

Art. 9 Altri documenti contrattuali

- Elenco oggetti contrattuali con eventuali aggiornamenti, inclusi i piani catastali
- Promemoria 'Principi di coltivazione'

.....

Coira,

Luogo, data

.....

.....

Il gestore

Ufficio per la natura e l'ambiente

Elenco degli oggetti contrattuali

Numero dell'azienda:

Nome:

Indirizzo:

NPA, luogo:

Comune Nome locale	Particella Partic. parz.	Utilizzazione	Quantità	Supplemento Deduzione	Importo per quantità (1)	Importo totale	Prestazioni regolari Altri contenuti contrattuali	Indennizzo per prest. regolari	sotto contratto dal
Poschiavo	832	Orlo d'erba non concimato	3.0 a		8.00	24.00		0.00	2011
Clalt	1	sfalcio tardivo, falciatura dopo 01.07.							
Poschiavo	4544	Prato con qualità non concimato	8.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	10.00	80.00		0.00	2012
Runch	1	sfalcio precoce, falciatura dopo 15.06.		supplemento per la coltivazione di piccole superfici 2.-					
Poschiavo	4544	Prato secco non concimato	10.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	8.00	80.00		0.00	2011
Runch	2	sfalcio precoce, falciatura dopo 15.06.							
Poschiavo	4562	Prato secco non concimato	7.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	8.00	56.00		0.00	2011
Runch	1	sfalcio precoce, falciatura dopo 15.06.							
Poschiavo	4562	Alberi da frutto ad alto fusto	1.0 Stk		5.00	5.00		0.00	2012
Runch		criteri secondo OPD					ciliegio		
Poschiavo	4564	Prato secco non concimato	11.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	8.00	88.00		0.00	2010
Runch	1	sfalcio precoce, falciatura dopo 15.06.							
Poschiavo	7269	Prato d'interconnessione concimato	107.0 a		4.00	428.00		0.00	2006
CANSOME	1	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.					interconnessione per la farfalla Lycaena virgaureae		
Poschiavo	7269	Prato secco non concimato	44.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	14.00	616.00		0.00	2014
CANSOME	2	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.							
Poschiavo	7283	Prato d'interconnessione concimato	23.0 a		4.00	92.00		0.00	2006
CANSOME	2	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.					interconnessione per la farfalla Lycaena virgaureae		
Poschiavo	7283	Prato secco non concimato	63.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	14.00	882.00		0.00	2010
CANSOME	3	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.							
Poschiavo	7283	Zona tampone non concimata oggetto nazionale	7.0 a		10.00	70.00		0.00	2014
CANSOME	4	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.							

Poschiavo	7285	Prato secco non concimato	37.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	14.00	518.00	0.00	2009
CANSOME	1	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.						
Poschiavo	7285	Zona tampone non concimata oggetto nazionale	13.0 a		10.00	130.00	0.00	2014
CANSOME	2	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.07.						
Poschiavo	7413	Prato secco non concimato	64.0 a	supplemento nessuna concimazione 4.-	8.00	512.00	0.00	2012
MELERA	1	sfalcio precoce, falciatura dopo 15.06.						
Poschiavo	7413	Prato con qualità poco concimato	28.0 a		4.00	112.00	0.00	2011
MELERA	3	sfalcio precoce, falciatura dopo 15.06.						
Poschiavo	7413	Zona tampone non concimata oggetto nazionale	7.0 a		10.00	70.00	0.00	2014
MELERA	4	sfalcio tardivo, falciatura dopo 15.06.						

Totale pagamenti per prestazioni di colti	Fr.	3'763.00
Somma prestazioni regolari:	Fr.	0.00
Totale:	Fr.	3'763.00

(1) Supplemento e deduzione sono compresi nell'importo per quantità